



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°14 del 26/02/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Componente TASI:
approvazione aliquote per l'anno 2016

L'anno **duemilasedici** (2016), addì **ventisei** (26) del mese di **febbraio**, alle ore 16:00, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

MOSCHI Paolo

GARFAGNINI Tiziana

CANZANO Pietro

TANZINI Francesca

FEDELI Riccardo

BERNI Federico

FIDI Massimo

PESCUCCI Erika

TRAFELI Stefania

LONZI Simone

PESCUCCI Margherita

PATERNI Paolo

PICCICUTO Angela

SANTI Giacomo

PASQUALETTI Chiara

GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: Berni Federico, Pescucci Margherita, Piccicuto Angela.

Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Sonia Guarneri, Simone Lonzi e Chiara Pasqualetti.

Quindi, con l'assistenza del Vice Segretario Dott. Gianluca Pasquinucci, si passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione di cui alla precedente deliberazione n°11 in data odierna;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 02 maggio 2014 n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato altresì il comma 681 del sopra citato articolo 1 il quale stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato il D.M. Interno del 28 Ottobre 2015 il quale prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31 marzo 2016;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/04/2014 successivamente modificato con delibera n. 118 del 27/11/2014;

Tenuto conto che:

- il gettito del tributo in oggetto deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili individuati all'art. 4 del regolamento del tributo e che tali costi e la relativa percentuale di copertura

sono individuati, ai sensi dello stesso articolo, nell'allegato "A" alla presente delibera;

- l'art. 5 del regolamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilisce che spetta all'occupante il versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, e dà la facoltà al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014) fissa l'aliquota massima da applicare nella misura del 2,5 per mille e pone il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile, dando tuttavia la possibilità di superare questi limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 1 comma 14 lettere, a), b) e d), che dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2016 della tassazione sull'abitazione principale e relative pertinenze del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile, ad eccezione per gli immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 26, il quale dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;
- l'art. 1 comma 28 prevede la possibilità, per l'anno 2016 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del suddetto articolo, del mantenimento della maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Valutato come il meccanismo di calcolo del tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporti per gli immobili adibiti ad abitazione principale, un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;

Considerato pertanto necessario, al fine di garantire l'equivalenza degli effetti del carico fiscale tra IMU e TASI, una struttura delle detrazioni che permetta di

riequilibrare tali effetti distorsivi e pertanto preveda detrazioni maggiori per le unità immobiliari di minor valore catastale;

Richiamato il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 laddove autorizza la previsione di agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Ritenuto inoltre opportuno nella particolare congiuntura economica, cercare di alleggerire la pressione fiscale sui nuclei familiari più numerosi, a minor reddito e che presentano al proprio interno situazioni di difficoltà legate alla presenza di soggetti portatori di handicap;

Ritenuto pertanto di applicare una struttura di detrazioni così articolata al fine di garantire a favore di tutti i soggetti una sostanziale equivalenza del carico fiscale rispetto all'IMU, tutelando nel contempo le fasce più deboli della struttura sociale con una serie di detrazioni aggiuntive a favore dei nuclei familiari più poveri, più numerosi o con al proprio interno situazioni di handicap fisico:

- ✓ € 140,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale uguale o inferiore a € 300,00;
- ✓ € 70,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a € 300,00 fino a € 500,00;
- ✓ € 0,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a € 500,00.
- ✓ € 100,00 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) da soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
- ✓ € 100,00 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) da soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- ✓ € 50,00 per ogni figlio oltre il secondo a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni.

Ritenuto inoltre opportuno avvalersi della facoltà, prevista dal comma 683 del sopracitato art. 1 della legge n. 147/2013, di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e dalle relative pertinenze ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente atto in quanto conformi ai principi della legge e finalizzate alla tutela delle fasce più deboli;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.5 (Paolo Paterni, Giacomo Santi, Chiara Pasqualetti, Sonia Guarneri, Simone Lonzi), astenuti n.0, espressi nei modi di Legge da n.13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, di seguito indicate, confermando le aliquote applicate per l'anno 2015 e la maggiorazione di cui al comma 677 nella misura del 0,4 per mille:
 - a. 0,29% (2,9 per mille) per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011.
 - b. 0,1% (1 per mille) per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
 - c. 0,00% (0,00 per mille) aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.
- 3) Di dare atto che il tributo è dovuto dall'occupante nella misura del 10 per cento della somma complessivamente dovuta e dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del restante 90 per cento.
- 4) Di approvare nelle seguenti misure l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) fissata nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato comma 676:
 - € 140,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale uguale o inferiore a € 300,00;

- € 70,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a € 300,00 fino a € 500,00;
 - € 0,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a € 500,00;
- 5) Di approvare, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti detrazioni aggiuntive:
- € 100,00 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) dai soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
 - € 100,00 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) dai soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
 - € 50,00 per ogni figlio oltre il secondo, a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni;
- 6) Di stabilire altresì che le detrazioni aggiuntive di cui al punto 5 sono cumulabili tra loro;
- 7) Di stabilire, che nei casi di trattamento agevolativo previsto per la fattispecie di cui ai punti 5.1) e 5.2) deve essere presentata specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire all'ufficio Tributi entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione TASI, pena la non ammissibilità al beneficio;
- 8) Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura il gettito della TASI è destinato sono indicati nell'allegato "A" a far parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 9) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
- 10) Di dare mandato al responsabile del servizio Tributi affinché provveda all'inserimento della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale poiché tale operazione costituisce adempimento degli obblighi di invio al MEF previsti dai commi 13 bis e 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

f.to Marco Buselli

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

Volterra, lì 18/03/2016

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **18/03/2016** ed ivi rimarrà sino al **02/04/2016**

IL VICE SEGRETARIO

f.to Gianluca Pasquinucci

Volterra, lì 18/03/2016
